



# Comune di Pontremoli

## Provincia di Massa Carrara

2° Servizio “Assetto del Territorio, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata e Scolastica”  
*Ufficio Urbanistica*

### **VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE**

### **interessante l’area in prossimità del casello autostradale di Pontremoli**

LRT 10 novembre 2014, n. 65

### **Programma delle attività di informazione e partecipazione**

Art. 17 comma 3 lettera e LRT 65/2014

Art. 36 LRT 65/2014

Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R

Ing. Roberto Bertolini  
Responsabile del Servizio n. 2

“Assetto del Territorio, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia Privata e Scolastica”

La partecipazione relativa all'attività di valutazione ambientale è ricompresa nelle attività di informazione e partecipazione della procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art.36 della LRT 65/2014 che al comma 6 dispone: per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla LRT 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione, nonché ai sensi del relativo regolamento e nel rispetto della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46.

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R *“Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della L.R.T. 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio - Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione”* prevede all'art. 15 *“Forme e modalità dell'informazione della partecipazione”* che:

*“1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel **programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento**, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale”*

L'art. 16 del medesimo d.p.g.r 4/R/2011 enuncia che:

*1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al c. 2.*

*2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:*

*a) disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;*

*b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio;*

Nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1112 del 16.10.2017, ha approvato le linee guida che garantiscono un livello partecipativo uniforme su tutto il territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.

Le linee guida, all'art. 3, definiscono i livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio, che sono i seguenti:

*1. I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*

*2. Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*

*a) Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*

*b) Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*

*c) Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*

*d) Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.*

*3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.*

Il medesimo art. 5, interessante i livelli partecipativi della pianificazione urbanistica enuncia:

*“1. Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.”*

Il garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con la delibera di avvio del procedimento della variante al POC, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della d.p.g.r. 4/R/2017.

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione, contenuto nell'avvio del procedimento, prevede i seguenti passaggi e modalità di partecipazione ed informazione:

- a) Sul sito istituzionale è presente la pagina web del garante che sarà aggiornata in merito alla variante in oggetto e indicherà la forma di partecipazione digitale prevista;
- b) Pubblicazione sul sito web istituzionale della delibera di avvio del procedimento con il Documento Preliminare VAS, redatto ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010, come sintesi dei contenuti propri della variante all'atto di governo del territorio e quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;
- c) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'esito della procedura di VAS;
- d) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- e) Prevedere un incontro con i cittadini per illustrare i contenuti della variante;

Si precisa inoltre che, in merito alla VAS e alla verifica di assoggettabilità a VIA, nella deliberazione di avvio del procedimento, saranno individuati i soggetti competenti in materia ambientale e procedimentale che potranno intervenire durante l'iter di approvazione della variante, così come previsto secondo le normative di settore LRT 10/2010 e D.Lgs 152/2006 e secondo quanto stabilito all'art. 19 della LRT 65/2014.

Pontremoli, marzo 2020